

**OGGETTO: TRACCIABILITA' ASSOLUTA PER I PAGAMENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO**

Riferimenti: Art. 32-bis comma 4, D.L. n. 133/2014 convertito con la Legge 164/2014

*Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, viene previsto che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedano al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto, mediante:*

- strumenti elettronici di pagamento (ad.es. bancomat e carte di credito);
- assegni, bonifici bancari o postali;
- ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

*Tale disposizione è operativa dallo scorso 12 novembre.*

In questi giorni sta suscitando una certa preoccupazione fra imprese e professionisti una disposizione della L. 164/2014, inserita in sede di conversione del D.L. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"), relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell'autotrasporto ed **operativa dallo scorso 12 novembre**.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 32-bis comma 4 del citato provvedimento, al fine di assicurare la **tracciabilità dei flussi finanziari** finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, **TUTTI** i "soggetti della filiera dei trasporti" devono eseguire i pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni di trasporto di merci su strada, di cui al DLgs. 286/2005, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il **canale bancario** attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la **piena tracciabilità** delle operazioni, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto**.

**In pratica, dal 12 novembre 2014 sono vietati tutti i pagamenti per contanti a favore di autotrasportatori:** il divieto, quindi, ha **carattere assoluto**, e riguarda tutti i pagamenti e non solo quelli di importo **pari o superiore a 1.000 euro**.

Per le **violazioni di tali prescrizioni** si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007), con onere, a carico delle categorie coinvolte inclusi i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di **referire** al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), attraverso le competenti **Ragionerie territoriali dello Stato, le infrazioni di questa disposizione (utilizzo di contante per il pagamento dell'autotrasportatore rilevabile dalla contabilità)**.

La nuova previsione normativa suscita diverse perplessità.

Ad esempio, non è chiaro cosa si intenda con "soggetti della filiera dei trasporti". Tuttavia, posto che la norma rinvia al DLgs. 286/2005, potrebbe rientrare in tale obbligo qualsiasi impresa committente che **stipuli un contratto di trasporto con un vettore** (impresa di autotrasporto) iscritto all'albo nazionale (ex art. 2 lett. c) e b) del DLgs. 286/2005).

Sotto l'aspetto **sanzionatorio**, inoltre, nella norma in materia di antiriciclaggio non c'è nessuna previsione per i pagamenti in contanti di importi inferiori a 1.000 euro.

Nonostante ciò, **i professionisti**, che nell'esercizio della propria attività professionale **hanno notizia delle infrazioni in questione (anche di importo inferiore a 1.000 euro)**, devono provvedere alla prescritta comunicazione **alla Ragioneria dello Stato**, con il rischio di applicazione di onerose sanzioni in caso di mancato adempimento, anche se neppure l'aspetto sanzionatorio a carico dei professionisti è espressamente disciplinato.

In base alla normativa vigente si potrebbe avere l'effetto, decisamente paradossale e di dubbia legittimità costituzionale, di **punire chi non ha segnalato la violazione** all'utilizzo del contante per importi inferiori a 1.000 euro e **non chi l'abbia effettivamente commessa**.

A breve è attesa una **circolare interpretativa** del MEF che si spera vada a fare chiarezza con modalità idonee ad **eliminare i profili di illogicità** che la formulazione confusa della norma può ingenerare.

Si sottolinea, peraltro che, pur in attesa di eventuali chiarimenti e/o modifiche, la norma è **in vigore dal 12/11/2014, anche per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione al MEF**.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.